



-COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINIO E ALTRI BENEFICI

Approvato con deliberazione C.C. n. 73 del 28/12/2020

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ	4
ART. 2 - RIFERIMENTI GENERALI, AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI.....	4
ART. 3 – SITUAZIONI DI GRAVE EMERGENZA.....	5
ART. 4 - DEFINIZIONI	5
ART. 5 - SETTORI DI INTERVENTO	5
ART. 6 - SOGGETTI BENEFICIARI	5
ART. 7 - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	6
ART. 8 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ALBO	6
ART. 9 - AGGIORNAMENTO DELL'ALBO	7
ART. 10 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO	8
ART. 11 - PUBBLICITÀ DELL'ALBO	8
TITOLO II – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI.....	8
ART. 12 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI	8
ART. 13 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI.....	9
ART. 14 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI	9
ART. 15 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.....	9
ART. 16 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI	10
ART. 17 - DECADENZA	10
ART. 18 - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI.....	11
TITOLO III – CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE	11
ART. 19 - OGGETTO	11
ART. 20 - AMBITI DI RICHIESTA DEL PATROCINIO.....	12
ART. 21 - RICHIESTE DI PATROCINIO	12
ART. 22 - CRITERI E MODALITÀ	12
ART. 23 - MODALITÀ DI CONCESSIONE	13
TITOLO IV - CONCESSIONE TEMPORANEA DI ATTREZZATURE COMUNALI DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE.	13
ART. 24 - OGGETTO	13
ART. 25 - DOMANDA DI CONCESSIONE	13
ART. 26 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE	14
ART. 27 - RISARCIMENTO PER DANNI	14
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI.....	15
ART. 28 - DISPOSIZIONI DI RINVIO	15

ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE15

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina la concessione da parte del Comune di Tresignana di contributi e di altri benefici di natura economica a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per la realizzazione di funzioni istituzionali, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a razionalizzare e ad ottimizzare l'erogazione di risorse economiche e l'attribuzione di vantaggi economici in rapporto ad iniziative coinvolgenti soggetti facenti parte della comunità locale.
3. L'articolazione generale del dispositivo risponde all'esigenza di mantenere i più alti livelli di trasparenza dell'azione amministrativa del Comune di Tresignana e alla volontà di migliorare i livelli di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche a sostegno del rafforzamento dell'attività culturale, sportiva, sociale e produttiva della comunità locale.
4. Le attività oggetto di concessione ed erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere rientrano, in quanto ampliative della sfera giuridica del destinatario, nelle aree di rischio comuni e obbligatorie/aree generali del Piano Nazionale Anticorruzione e costituiscono oggetto di specifiche misure di prevenzione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e Trasparenza dell'Ente.
5. Il Comune concede i contributi con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, senza scopo di lucro, nell'ambito delle aree di intervento di cui al successivo art. 5.
6. I benefici sono in particolare finalizzati:
 - a) a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
 - b) ad arricchire, in generale, il tessuto di valori su cui si basa la convivenza civile nel Comune di Tresignana;
 - c) a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
 - d) ad accrescere il prestigio e l'immagine del comune nell'interesse della collettività e dell'Ente;
 - e) a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico del comune;
 - f) a favorire l'accesso al sistema scolastico, la qualificazione dello stesso, le iniziative inerenti l'educazione degli adulti e quelle extra scolastiche.

ART. 2 - RIFERIMENTI GENERALI, AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente regolamento attuano quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 241/1990 e dall'art. 7, comma 1 della legge n. 131/2003 in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative delegate all'Amministrazione.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e

corrispettivi specifici per le stesse, determinanti l'obbligo di sottoposizione di tali corrispettivi al regime applicativo dell'imposta sul valore aggiunto.

ART. 3 – SITUAZIONI DI GRAVE EMERGENZA

1. In caso di situazioni eccezionali di grave emergenza che rendano inapplicabile il presente regolamento, La Giunta Comunale provvederà, con proprio atto, ad individuare indirizzi, criteri e modalità di assegnazione dei contributi adeguati alla specificità della situazione eccezionale e di emergenza sopravvenuta.

ART. 4 - DEFINIZIONI

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

a) Contributi ordinari: somme di denaro erogate a sostegno dell'attività esercitata dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione annuale. I contributi ordinari possono essere erogati ad associazioni sole se iscritte all'Albo comunale delle associazioni e del volontariato.

b) Contributi straordinari: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi o iniziative giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo, non programmabili ad inizio esercizio finanziario e non aventi carattere di ripetitività;

c) Patrocinio: riconoscimento del valore civile, morale, sociale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica adesione del Comune;

d) Altri benefici: prestazioni di servizi, fruizione di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale;

e) Servizio competente: l'articolazione organizzativa del Comune, competente nella gestione dei procedimenti e dei processi relativi a un determinato ambito di intervento.

f) Albo comunale: elenco delle associazioni tenuto dall'Amministrazione comunale.

ART. 5 - SETTORI DI INTERVENTO

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento:

- **Culturale e ricreativa** (ad esempio: valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e artistico, educazione permanente, animazione ricreativa, iniziative folcloristiche, feste e sagre);
- **Sociale** (ad esempio: assistenza sociale e sanitaria, impegno civile, protezione civile, tutela e promozione dei diritti umani, cooperazione internazionale, intercultura);
- **Sportiva** (ad esempio attività, promozione ed animazione sportiva);
- **Ambientale** (a esempio tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale).

ART. 6 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i seguenti soggetti, che operano nell'ambito degli specifici settori di intervento di cui all'articolo 5:

a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;

b) enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali;

c) associazioni e fondazioni senza scopo di lucro che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;

d) libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;

- e) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale.
- f) enti ecclesiastici;
- g) istituti scolastici pubblici e privati.
2. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i partiti politici e le organizzazioni sindacali.

ART. 7 - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. È istituito l'Albo comunale delle Associazioni, al fine di promuovere e coordinare l'attività dell'associazionismo nell'ambito del territorio comunale.
2. Possono iscriversi all'Albo Comunale tutte le associazioni liberamente costituite ed operanti nel territorio del Comune di Tresignana che abbiano le seguenti caratteristiche:
1. • Avere sede e/o operare stabilmente nel territorio comunale;
 2. • Assenza di scopo di lucro;
 3. • Perseguimento delle finalità indicate nell'art. 5 del presente regolamento nonché rispondenza ai valori e ai principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dallo Statuto Comunale;
 4. • Gratuità e democraticità delle cariche associative;
 5. • Ambito di attività riconducibile ad almeno uno di quelli indicati nell'art. 5.
 6. • Non costituiscono requisiti per l'iscrizione la forma giuridica prescelta dall'associazione né la sua organizzazione interna.
 7. • Possono iscriversi all'Albo delle associazioni a carattere nazionale e regionale che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.
3. Non possono essere iscritti:
- a. partiti politici;
 - b. associazioni sindacali;
 - c. ordini professionali.
4. L'albo comunale delle associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni:
- **Culturale e ricreativa** (ad esempio: valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e artistico, educazione permanente, animazione ricreativa, iniziative folcloristiche, feste e sagre);
 - **Sociale** (ad esempio: assistenza sociale e sanitaria, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, cooperazione internazionale, intercultura);
 - **Sportiva** (ad esempio attività, promozione ed animazione sportiva);
 - **Ambientale** (a esempio tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale).

ART. 8 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. La domanda di iscrizione, redatta utilizzando apposita modulistica e firmata dal legale rappresentante dell'associazione, va inviata e/o presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
1. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto. Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale/regionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'associazione nazionale/regionale e copia dell'iscrizione/affiliazione alla stessa della rappresentanza locale. Tale documentazione non dovrà essere nuovamente acquisita se già formalmente depositata presso i competenti uffici comunali;

2. Elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative, con i recapiti di contatto. In particolare, deve essere indicato il rappresentante legale e un suo eventuale delegato per i rapporti con l'Amministrazione e le relative copie fotostatiche di un documento d'identità;
 3. Relazione sull'attività associativa svolta nell'ultimo anno oppure, nel caso in cui la costituzione dell'associazione sia avvenuta nel corso dell'ultimo anno, dalla data di costituzione a quella di presentazione della domanda. Tale documentazione non dovrà essere nuovamente acquisita se già formalmente depositata presso i competenti uffici comunali;
 4. Copia dell'ultimo bilancio disponibile oppure resoconto economico dell'ultimo anno. Tale documentazione non dovrà essere nuovamente acquisita se già formalmente depositata presso i competenti uffici comunali;
 5. Copia inerente l'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato, Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale o altri organismi similari;
 6. Copia di affiliazione ad organismi quali Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni;
 7. Copia del codice fiscale e/o partita IVA dell'ente o associazione;
 8. Indicazione della/e sezione/i dell'Albo cui si chiede di essere iscritti.
3. L'iscrizione è approvata, previa verifica dei requisiti necessari, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. La verifica della congruità dei requisiti posseduti dall'associazione è effettuata dal competente ufficio comunale, che può eventualmente richiedere l'integrazione della documentazione di cui al comma precedente. Il termine di trenta giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale fino alla data di ricezione dei documenti integrativi. L'integrazione della documentazione dovrà comunque avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga riscontrato il possesso dei requisiti per l'iscrizione, la stessa viene rigettata tramite comunicazione scritta e motivata al rappresentante legale dell'associazione. Decorso il termine di trenta giorni senza alcuna comunicazione al rappresentante legale, la domanda si ritiene accolta.

ART. 9 - AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base alla quale è stata disposta l'iscrizione, è prevista una revisione annuale dell'albo stesso. Ogni associazione già iscritta all'Albo deve pertanto far pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello d'iscrizione:
 - una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono rimasti invariati, ovvero eventuali modifiche, indicando quali e allegando la necessaria documentazione attestante quanto dichiarato;
 - una relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno;
 - copia dell'ultimo bilancio disponibile oppure resoconto economico dell'ultimo anno. Tale documentazione non dovrà essere nuovamente acquisita se già formalmente depositata presso i competenti uffici comunali.
2. Ogni variazione dei dati dichiarati in sede di prima iscrizione o dopo l'aggiornamento annuale deve essere comunicata entro sessanta giorni dall'avvenuta variazione.
3. In ogni momento il competente ufficio può richiedere alle associazioni iscritte all'albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti necessari per l'iscrizione.

ART. 10 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. La cancellazione dall'albo comunale avviene in qualunque momento su richiesta del legale rappresentante dell'associazione oppure quando si verificano uno dei seguenti casi:
 - scioglimento dell'associazione;
 - perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione;
 - mancata presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiornamento.
2. La cancellazione dall'albo è comunicata all'associazione interessata in forma scritta entro il termine massimo di trenta giorni.

ART. 11 - PUBBLICITÀ DELL'ALBO

1. Il Comune di Tresignana cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni iscritte all'albo.
2. Sul sito istituzionale del Comune si rendono disponibili l'elenco delle associazioni e i moduli necessari alla domanda d'iscrizione.

TITOLO II – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI

ART. 12 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI

1. La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG finanziario e con l'approvazione del Piano degli Obiettivi relativo all'esercizio definisce annualmente la somma da destinare alla concessione di contributi ordinari e la programmazione delle attività da sostenere economicamente nell'ambito dei settori di intervento specificati nel precedente art. 5 del presente regolamento.
2. Periodicamente i servizi comunali competenti adottano e pubblicano un bando per la concessione di contributi ordinari, in coerenza con la programmazione stabilita dalla giunta comunale con il PEG e/o con specifico atto di indirizzo anche tenendo conto di principi che assicurino imparzialità con l'attivazione di procedure competitive per i soggetti interessati a ricevere le sovvenzioni in oggetto.
3. Nel bando devono essere indicati:
 - a) l'ammontare della somma a disposizione per i contributi ordinari e la percentuale massima dell'80% a copertura delle spese sostenute;
 - b) i settori di intervento;
 - c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
 - e) se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici;
 - f) i criteri che verranno seguiti per la concessione dei contributi;
 - g) le modalità di erogazione del contributo.
4. Il bando deve essere adeguatamente pubblicizzato e diffuso, anche attraverso il sito dell'Amministrazione Comunale.
5. I contributi ordinari vengono concessi dal Responsabile del servizio competente, con propria determinazione, sulla base dei criteri previsti dal presente Regolamento e dal bando.
6. Per la valutazione dei programmi di attività dei richiedenti, il Responsabile del servizio competente può avvalersi di una Commissione tecnica appositamente nominata.

ART. 13 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI

1. Nella valutazione delle richieste di contributi ordinari da erogare ai richiedenti, il Responsabile della struttura competente o la commissione esaminatrice, adottano i seguenti criteri:

ASSOCIAZIONI NON SPORTIVE

- a) rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 5, nonché con le finalità istituzionali;
- b) rilevanza territoriale e cioè importanza dell'iniziativa in relazione al territorio che viene interessato;
- c) rilevanza in considerazione delle persone coinvolte anche in relazione all'attuazione e all'affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale;
- d) rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

- a) numero di associati
- b) numero di tesserati
- c) numero di settori giovanili
- d) numero di categorie under 12
- e) progetti destinati a portatori di handicap e/o anziani
- f) organizzazione e/o partecipazione campionati amatoriali
- g) organizzazione e/o partecipazione campionati di categoria provinciali regionali nazionali
- h) gestione diretta impianti sportivi comunali

2. Nell'adozione dei bandi di cui all'articolo 12, in relazione alla specificità dei vari settori di intervento, possono essere previsti ulteriori criteri e subcriteri di valutazione rispetto a quelli indicati al comma precedente.

3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per i quali è stato accordato.

ART. 14 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. In caso di iniziativa avente carattere di straordinarietà la Giunta Comunale decide, con atto di indirizzo, indicante anche la tipologia del sostegno, in ordine all'opportunità o meno di sostenere l'iniziativa tenuto conto:

- della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
- della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, della città;
- dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
- della sussistenza di altre forme di sostegno provenienti da altri soggetti pubblici;
- della gratuità dell'iniziativa;
- del coinvolgimento di più associazioni/soggetti senza scopo di lucro nell'iniziativa proposta.

2. Il responsabile del servizio competente con propria determinazione dispone l'erogazione del contributo.

ART. 15 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi (ordinari e straordinari) sono liquidati con provvedimento del Responsabile della struttura competente.

2. L'erogazione del contributo è sottoposta alla disciplina fiscale in essere al momento della sua liquidazione.

3. I contributi (ordinari e straordinari) saranno liquidati a seguito di presentazione di rendicontazione corredata degli idonei giustificativi delle spese sostenute la cui attinenza rispetto all'iniziativa realizzata sarà valutata dal responsabile della struttura.

4. Il rendiconto deve obbligatoriamente riportare in elenco, i dettagli degli idonei documenti giustificativi delle spese che dovranno essere attinenti all'iniziativa realizzata.

5. I documenti giustificativi delle spese dovranno essere allegati in copia al rendiconto.

6. Ai fini dell'erogazione dei contributi ordinari e straordinari il Legale Rappresentante dell'Associazione dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, di essere in regola con l'adempimento degli obblighi fiscali e contributivi previsti per legge e che le spese rendicontate sono state sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa/progetto/attività/manifestazione per la quale è stato concesso il contributo comunale e non sono imputabili, neanche parzialmente ad altra iniziativa.

ART. 16 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.

2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "con il contributo del Comune di Tresignana".

3. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. E' fatta, comunque, salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso.

4. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso l'Associazione risulti non in regola con l'adempimento degli obblighi fiscali e contributivi previsti per legge, fino all'assolvimento degli obblighi stessi.

5. Ai sensi dell'art. 1 – commi 125-129 della L. 04/08/2017, n. 124 e delle successive indicazioni contenute nella circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'11 gennaio 2019, i beneficiari dei contributi hanno l'obbligo di pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente.

6. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione al Comune delle somme erogate entro i termini previsti dalla legge.

ART. 17 - DECADENZA

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 16, i beneficiari decadono dal contributo concesso:

a) nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo ordinario non sia stata svolta. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;

b) nel caso in cui l'iniziativa o l'evento per cui è stato concesso un contributo straordinario non siano stati svolti entro un anno dalla concessione del contributo. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;

c) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo, sia ordinario che straordinario.

d) in caso di mancata presentazione della rendicontazione prevista per la concessione dei contributi ordinari e straordinari e/o la mancata presentazione degli idonei giustificativi delle

spese complessive sostenute inerenti l'iniziativa realizzata, con necessità di restituzione da parte dell'Associazione della quota del contributo eventualmente anticipata dal Comune.

ART. 18 - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

1. In virtù di quanto disposto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. vi è l'obbligo di provvedere alla pubblicazione sia degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, e vantaggi economici oggetto della presente regolamentazione, sia dei relativi atti di concessione di importo superiore a 1.000 euro.
2. La pubblicazione è condizione di efficacia dei provvedimenti e quindi deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del provvedimento.

TITOLO III – CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

ART. 19 - OGGETTO

1. Il titolo III del presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del Patrocinio da parte dell'Amministrazione comunale e della contestuale autorizzazione all'utilizzo dello stemma comunale.
2. Ai fini del presente regolamento si intende con "patrocinio" il riconoscimento del valore civile, morale, sociale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, espressione della simbolica adesione del Comune alle iniziative e manifestazioni organizzate che assumano un particolare rilievo istituzionale o rivestano contenuti e significati di interesse per la comunità locale nei settori di attività di cui al presente regolamento.
3. Possono essere oggetto di patrocinio:
 - a) eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive, ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti politici; sono, altresì, esclusi gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi ad eccezione di quelli funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica;
 - b) pubblicazioni a stampa a carattere occasionale, ad esclusione di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente; saranno sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita siano destinati a scopi benefici;
 - c) prodotti multimediali e telematici (quali ad esempio videocassette, audiocassette, cd, cd-rom, dvd) ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione, salvo che siano realizzati con l'obiettivo di devolvere a scopo benefico il ricavato della vendita;
 - d) corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socioculturali; di norma non possono essere oggetto di patrocinio corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili che hanno contenuto professionale o sono finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale che non rientrino nella programmazione comunale, provinciale o regionale in materia di formazione professionale.
4. Fermo restando quanto previsto alle lettere b) e c), il patrocinio può comunque essere concesso nel caso in cui la pubblicazione ovvero il prodotto multimediale e telematico preveda la compartecipazione del Comune nella fase progettuale e di realizzazione del progetto.

5. Non può essere concesso il patrocinio a siti WEB, inteso come apposizione del marchio o logo istituzionale del Comune di Tresignana nella home-page di cui è titolare il soggetto richiedente.

6. Il patrocinio non viene concesso:

- a) per iniziative organizzate o promosse da partiti politici o di carattere politico o sindacale;
- b) per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali del Comune, previste dallo Statuto Comunale;
- c) per iniziative promozionali a scopo di lucro.

ART. 20 - AMBITI DI RICHIESTA DEL PATROCINIO

1. Attraverso la concessione del Patrocinio, il Comune favorisce la realizzazione sul proprio territorio di iniziative afferenti:

- ✓ ambito istituzionale: attività e manifestazioni attinenti la natura del Comune, il mantenimento e lo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, la diffusione della dimensione europea della cittadinanza, la cultura della pace, i valori della solidarietà sociale;
- ✓ ambito culturale: attività e manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni, pubblicazioni di libri, di promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali, ambientali e delle specie viventi, rievocazioni storiche, di sostegno e valorizzazione delle tradizioni locali;
- ✓ ambito economico: attività e manifestazioni di valorizzazione economica, territoriale e turistica del territorio e dei suoi prodotti enogastronomici;
- ✓ ambito sportivo: attività e manifestazioni di carattere sportivo e motorie in genere;
- ✓ ambito socio-sanitario: eventi finalizzati alla sensibilizzazione sulle problematiche connesse alle politiche sociali.

2. Il patrocinio può essere concesso anche per attività realizzate fuori dal territorio comunale purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità.

ART. 21 - RICHIESTE DI PATROCINIO

1. Possono essere beneficiari del patrocinio:

- a) soggetti pubblici: Comuni, Province, Università, Comunità Montane, Istituzioni ed altri Enti;
- b) soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni senza fini di lucro, Parrocchie ed altri Organismi no profit, ovvero privati cittadini e Società di capitali o di persone, che non perseguano per l'evento il fine di lucro,

2. Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, o lo stesso fosse antecedente alla data di richiesta del patrocinio, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare attraverso gli organi di stampa (comunicati, articoli di giornale, ecc.).

3. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di altri benefici, l'amministrazione comunale valuta unicamente la richiesta di patrocinio; la valutazione e l'eventuale assegnazione di altri benefici è disciplinata dagli articoli del titolo IV del presente regolamento.

ART. 22 - CRITERI E MODALITÀ

1. Il patrocinio è concesso sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e progetti ed alle linee programmatiche del Comune;

- b) legame con le tradizioni locali;
- c) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori) e del gradimento;
- d) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati;
- e) collaborazione con istituti di ricerca o di studio (es. Università), organismi culturali e sportivi (es. Coni), istituzioni pubbliche.

ART. 23 - MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. I soggetti interessati devono presentare una domanda al Sindaco almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. La domanda deve indicare il tipo di iniziativa e le sue finalità, il programma, tempi, luoghi e modalità di svolgimento e l'eventuale richiesta di spazi o locali da occupare.
2. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio.
3. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di patrocinio viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
4. Il patrocinio è concesso dal Sindaco con propria comunicazione, sentita anche in via informale, la Giunta comunale.
5. Il patrocinio non dà diritto a contributi finanziari o ad interventi di supporto organizzativo o logistico.
6. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune limitatamente all'iniziativa.
7. Tutto il materiale pubblicitario relativo all'iniziativa patrocinata deve recare la seguente dicitura: "con il patrocinio del Comune di Tresignana".
8. La concessione del patrocinio comporterà l'esenzione dal pagamento della COSAP nonché il diritto alla riduzione del 50% della tassa per le affissioni pubblicitarie relative all'iniziativa ai sensi dei vigenti regolamenti comunali in materia.

TITOLO IV - CONCESSIONE TEMPORANEA DI ATTREZZATURE COMUNALI DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE

ART. 24 - OGGETTO

1. Il titolo IV del presente Regolamento disciplina la concessione in uso temporaneo alle associazioni iscritte all'Albo comunale di attrezzature destinate allo svolgimento di spettacoli, manifestazioni e iniziative in genere.
2. Esula dal presente Regolamento ogni utilizzo di materiale per finalità istituzionali del Comune o di altri Enti e Istituti Pubblici.

ART. 25 - DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La concessione all'utilizzo delle attrezzature viene riconosciuta ad associazioni regolarmente costituite e iscritte all'Albo comunale tenuto dall'Amministrazione, e che accettino tutte le disposizioni di cui al presente regolamento.

2. La concessione all'utilizzo delle attrezzature viene valutata dal Servizio Tecnico sulla base di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco e pervenuta al protocollo comunale con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento della manifestazione. La richiesta, redatta su modulo predisposto dall'Amministrazione, deve contenere i seguenti elementi:

- associazione richiedente;
- nominativo e recapito telefonico del referente dell'associazione per l'utilizzo del materiale richiesto;
- denominazione e oggetto dell'iniziativa in cui si intende utilizzare il materiale richiesto;
- luogo e data di svolgimento dell'iniziativa;
- eventuale patrocinio comunale alla manifestazione;
- quantità e qualità del materiale oggetto della richiesta;
- durata dell'utilizzo del materiale;
- impegno a risarcire il Comune per eventuali danni cagionati alle attrezzature ed al materiale oggetto di richiesta, così come definito al successivo articolo 27.

ART. 26 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione di materiale viene disposta dal Responsabile del Settore tecnico sulla base delle disponibilità all'atto della richiesta, nel rispetto delle priorità, di cui al successivo comma 7.

2. La risposta viene comunicata al richiedente in forma scritta dal Responsabile del Settore tecnico. In forma scritta deve essere analogamente comunicato il rifiuto alla concessione, con espressa indicazione del motivo del diniego.

3. L'Associazione che abbia ottenuto la concessione del materiale richiesto, è tenuta a ritirare lo stesso a propria cura e spese dai locali presso i quali si trova riposto, e a riconsegnarlo presso gli stessi entro la data concordata con l'Amministrazione.

4. Nel caso di manifestazioni ed eventi patrocinati dal Comune, l'Associazione organizzatrice può richiedere il trasporto del materiale necessario al Comune stesso. Il dal Responsabile del Settore tecnico provvede ad organizzare il trasporto del suddetto materiale se sussistono le condizioni per accogliere la richiesta.

5. Il materiale richiesto dovrà essere riconsegnato dall'Associazione che lo ha avuto in concessione nello stato originale nel quale lo ha ritirato, pena risarcimento secondo le modalità stabilite al successivo art. 27.

6. La concessione del materiale viene effettuata in modalità gratuita per le iniziative che godono del patrocinio dell'Amministrazione Comunale.

7. La concessione del materiale richiesto deve essere valutata, in caso di concomitanza delle richieste, sulla base della data di presentazione dell'istanza.

ART. 27 - RISARCIMENTO PER DANNI

1. Qualora il Responsabile del Servizio Tecnico accerti che il materiale riconsegnato dall'Associazione che lo ha avuto in concessione presenta danni strutturali di rilievo, provvede a richiedere un risarcimento all'Associazione stessa al fine di ripristinare lo stato originale delle attrezzature danneggiate.

2. L'entità del risarcimento è stabilita sulla base del valore economico del materiale danneggiato, attraverso la richiesta di idoneo preventivo ad una ditta specializzata per il ripristino del danno.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Il presente regolamento abroga le precedenti disposizioni comunali inerenti la materia.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di Legge e i Regolamenti che disciplinano l'attività dell'Amministrazione Comunale.

ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.